# REGOLAMENTO (CEE) N. 3971/88 DELLA COMMISSIONE

**del 20 dicembre 1988**

**che fissa i contingenti applicabili nel 1989 alle importazioni in Spagna di prodotti del settore delle carni bovine provenienti dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 491/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le modalità delle restrizioni quantitative applicabili all'importazione in Spagna di taluni prodotti agricoli provenienti dai paesi terzi [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, e l'articolo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 77 dell'atto di adesione, la Spagna può applicare, fino al 31 dicembre 1995, restrizioni quantitative alle importazioni in provenienza dai paesi terzi; che le restrizioni riguardano i prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore delle carni bovine; che i contingenti iniziali, in volume, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti del settore delle carni bovine e le modalità di applicazione del regime delle restrizioni quantitative applicabili in tale settore sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 1870/86 della Commissione [3]; che i contingenti nel 1988 sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3961/87 della Commissione [4];

considerando che occorre fissare i contingenti applicabili nel 1989;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I contingenti dei prodotti del settore delle carni bovine di cui all'allegato III del regolamento (CEE) n. 491/86 applicabili, nel 1989, all'importazione in Spagna di tali prodotti provenienti dai paesi terzi sono fissati dall'allegato del presente regolamento.

2. Restano applicabili le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 3 e degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1870/86.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 1988.

*Per la Commissione*
Frans ANDRIESSEN
*Vicepresidente*

---

(1) GU n. L 54 dell'1. 3. 1986, pag. 25.
(2) GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
(3) GU n. L 162 dell'1. 8. 1986, pag. 16.
(4) GU n. L 371 del 30. 12. 1987, pag. 36.

*ALLEGATO*

| Gruppo | Codice NC | Designazione delle merci | Contingente 1989 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0102 90 | — Animali vivi della specie bovina diversi dai riproduttori di razza pura per corrida (in capi) | 425 |
| 2 | 0201 10<br>0201 20 | — Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate non disossate | |
| 3 | 0201 30 | — Carni di animali della specia bovina, fresche o refrigerate disossate (in tonnellate equivalente peso carcasse) | 644 |
| 4 | 0202 10<br>0202 20 | — Carni di animali della specie bovina congelate, non disossate | |
| 5 | 0202 30 | — Carni di animali della specie bovina congelate, disossate | |
| 6 | 0206 10 91<br>0206 10 95<br>0206 10 99<br>0206 21 00<br>0206 22 90<br>0206 29 91<br>0206 29 99 | — Frattaglie commestibili di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate | |
| 7 | 0210 20 10 | — Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate | |
| 8 | 0210 20 90<br>0210 90 41<br>0210 90 49<br>0210 90 90 | — Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate ; farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie disossate (in tonnellate equivalente peso carcasse) | 5 761 |